



COMUNE di CINISELLO BALSAMO

- Provincia Milano -

SCRITTURA PRIVATA

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECUPERO COATTIVO DEI TRIBUTI, DEI CREDITI PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DI OGNI ALTRO CREDITO, ANCHE DI NATURA NON TRIBUTARIA, ATTRAVERSO INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. N. 639/1910, OVVERO SECONDO IL TITOLO II DEL D.P.R. N. 602/1973 IN QUANTO COMPATIBILE CON IL PREDETTO R.D. N. 639/1910.

L'anno 2013, il giorno ___ nel mese di _____, in Cinisello Balsamo, nella Casa Comunale, sita in Via XXV Aprile, 4

TRA

IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, con sede legale in via XXV Aprile, 4 – 20092 Cinisello Balsamo, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01971350150 , rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente atto dal Dottor Stefano Polenghi, nella sua qualità di Capo Area 3 servizi interni e trasversali

E

L'AVVOCATO _____ (C.F. _____) nato a _____ il _____, con studio in _____

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1. Oggetto del servizio

1. In forza della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ e della determinazione dirigenziale n. _____ del _____, il Comune di Cinisello Balsamo affida all'Avv. _____ il servizio di supporto al recupero coattivo dei tributi, dei crediti

patrimoniali, delle sanzioni amministrative pecuniarie e di ogni altro credito, anche di natura non tributaria tramite ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

2. L'Avvocato curerà per conto del Comune la redazione delle ingiunzioni fiscali, il calcolo degli interessi al tasso legale fino alla data presunta della notificazione, l'esame delle relate di notifica delle ingiunzioni stesse notificate tramite l'Ufficiale Giudiziario e/o il Servizio Postale e/o altro soggetto all'uopo abilitato, i contatti con l'Ufficiale Giudiziario e/o il Servizio Postale e/o altro soggetto abilitato.

3. Una volta eseguite le attività indicate al comma precedente, a seguito di valutazioni assunte congiuntamente con gli uffici preposti dell'Ente, il Legale provvederà all'espletamento del procedimento di esecuzione coattiva, sino al completamento della procedura di recupero del credito.

Art. 2. Durata e Risoluzione

1. Il presente incarico è riferito ai tributi, ai crediti patrimoniali, alle sanzioni amministrative pecuniarie e ad ogni altro credito, anche di natura non tributaria, soggetti a recupero coattivo attraverso il rito speciale.

2. La durata del medesimo s'intende di anni 3 e, comunque, commisurata ai tempi di espletamento delle relative procedure.

3. Il presente incarico può essere risolto dal Comune nel caso in cui il Legale non adempia agli obblighi assunti in base al presente disciplinare, mediante comunicazione scritta inviata al medesimo a mezzo raccomandata A/R, restando salvo, in ogni caso, il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a seguito dell'inadempimento.

In particolare, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni che riguardano il contenuto delle prestazioni;
- ogni altra rilevante inadempienza nelle prestazioni;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento ai termini dell'articolo 1453 del Cod. Civ.
- manifesta incapacità e inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio.

Le contestazioni degli eventuali inadempimenti verranno formalmente trasmesse al professionista incaricato mediante raccomandata A/R, con intimazione di rimuoverne le cause nei 15 giorni lavorativi successivi, a pena di cessazione del rapporto.

In caso di risoluzione del presente incarico, il Legale si impegna a fornire all'Ente tutti i dati in suo possesso entro il termine di giorni 30 dalla data di risoluzione.

In ogni caso, è facoltà di entrambe le parti recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 90 giorni mediante raccomandata A/R.

Art. 3. Modalità di esecuzione dell'incarico

1. Gli uffici preposti dell'Ente provvedono a trasmettere al Legale la documentazione probante l'esistenza del credito, costituente il titolo esecutivo, su supporto informatico secondo il tracciato ministeriale 290 o altro tracciato informatico concordato.

2. Il Legale attiverà i singoli procedimenti entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei dati informatici.

3. Gli uffici preposti dell'Ente segnalano al Legale i dati patrimoniali dei debitori inadempienti reperibili sulle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione necessari per l'esecuzione del presente incarico a partire da 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale senza che sia effettuato il relativo pagamento.

4. Il Legale fornisce al Comune e per esso a soggetto espressamente incaricato una credenziale di accesso che permette di consultare *online* il programma di gestione - software proprietario - allo scopo di verificare in tempo reale lo stato di ogni pratica, ivi comprese le procedure già adottate e quelle residuali.

5. Ogni spesa relativa all'attivazione della procedura esecutiva di cui al R.D. n. 639/1910 e della successiva eventuale fase di recupero coattivo, di cui all'articolo 4, verrà posta a carico del debitore ingiunto.

6. Il prestatore svolgerà la prestazione oggetto del presente disciplinare o personalmente, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario o potrà avvalersi di sostituti e/o ausiliari sotto la propria responsabilità.

7. Per lo svolgimento dell'incarico devono essere assicurate per tutto il periodo di svolgimento dello stesso:

- presenza presso l'Ente per almeno una volta alla settimana al fine di confrontarsi con l'ufficio sullo stato di avanzamento dei lavori;
- disponibilità, in termini di reperibilità telefonica, anche in orario extraufficio.

8. L'incaricato si impegna a procedere al recupero delle pendenze in ordine cronologico al fine di evitare termini prescrizionali a danno del Comune.

Art. 4. Esecuzione coattiva

1. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale senza che sia

effettuato il relativo pagamento, il Legale, tenuto conto dell'entità del credito azionato e delle possidenze del debitore, in accordo con gli uffici preposti dell'Ente, promuove a carico dello stesso, le più opportune azioni esecutive e/o cautelari, vantaggiose in termini di efficienza e/o efficacia per l'azione esecutiva promossa.

Art. 5. Corrispettivi

1. Con riferimento alle singole partite affidate per il recupero coattivo delle somme dovute al Comune, il Legale avrà diritto a percepire € 12,00 (dodici), comprensivi di IVA e CPA, per singola ingiunzione fiscale stampata.

2. Fermo quanto sopra, per ogni ingiunzione fiscale il Comune anticiperà al Legale l'importo delle spese non imponibili *ex* articolo 15 D.P.R. n. 633/72, quali ad esempio, le spese di notificazione, le competenze dell'Ufficiale Giudiziario o del Servizio Postale (Allegato 1 al presente atto).

3. Nel caso in cui, dopo la verifica congiunta, si proceda con l'esecuzione coattiva, tutte le spese legali relative all'esecuzione, mobiliare ed immobiliare, saranno a carico del debitore ingiunto ed il Legale richiederà anticipatamente al Comune le sole spese non imponibili *ex* articolo 15 D.P.R. n. 633/72, quali ad esempio, le spese di notificazione, di iscrizione a ruolo, le competenze dell'Ufficiale Giudiziario o del Servizio Postale (Allegati 1 e 2 al presente atto), salvo eventuali aumenti delle relative tariffe stabiliti dagli organi a ciò deputati.

4. Qualora l'esecuzione non raggiunga buon fine, il Legale avrà diritto, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute, al pagamento da parte del Comune a titolo di compensi professionali di un importo calcolato in base ai minimi previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ridotti del 25%, oltre IVA e CPA come per legge.

I corrispettivi indicati nel presente disciplinare resteranno invariati per tutto il periodo della durata dell'incarico e non saranno soggetti ad alcuna revisione.

Art. 6. Inesigibilità

1. Il Legale trasmette agli uffici preposti un elenco nel quale viene indicato, con riferimento alle liste di carico precedentemente consegnate ed alle singole posizioni debitorie, lo stato delle procedure esecutive ancora in corso.

2. Per i debitori ingiunti, rispetto ai quali i tentativi di recupero coattivo siano risultati del tutto infruttuosi, il Legale trasmette al Comune apposito elenco nel quale riporta in modo riassuntivo le motivazioni dell'inesigibilità del credito per ogni posizione.

3. Gli uffici preposti dell'Ente mantengono comunque la facoltà di segnalare eventuali nuovi cespiti del debitore o ulteriori beni aggredibili su cui far valere la pretesa creditoria.

Art. 7. Difesa dell'Ente in giudizio

1. Nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una ingiunzione fiscale o, successivamente alla notificazione dell'atto di pignoramento, avverso gli atti esecutivi o all'esecuzione, il Comune si costituirà in giudizio avvalendosi del patrocinio dello studio legale, conferendogli idoneo ed ampio mandato.
2. Il Legale patrocinerà il Comune in ogni grado e stato ivi compresi appelli, riassunzioni ed eventuali procedure esecutive.
3. Nell'ipotesi di contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie avente ad oggetto ingiunzioni fiscali, il Legale si impegna ad assicurare ogni supporto legale, amministrativo e tecnico contabile al fine di consentire all'Ente la costituzione in proprio in ogni livello e grado di giudizio.
4. Per l'attività di cui al punto che precede al Legale sarà riconosciuto dal Comune:
 - 4 a. qualora l'opposizione venga respinta con condanna alle spese del ricorrente, un importo pari a quanto liquidato dal Giudice;
 - 4 b. qualora l'opposizione venga respinta a spese compensate, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute, a titolo di compensi professionali i seguenti importi:
 - per le procedure dinanzi il Giudice di Pace un importo calcolato in base ai minimi previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ridotti del 20%, oltre IVA e CPA come per legge;
 - per le procedure dinanzi il Tribunale o la Commissione Tributaria Provinciale un importo calcolato in base ai minimi previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ridotti del 25%, oltre IVA e CPA come per legge;
 - per le procedure dinanzi la Corte d'Appello o la Commissione Tributaria Regionale un importo calcolato in base ai minimi previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ridotti del 25%, oltre IVA e CPA come per legge;
 - 4 c. qualora l'opposizione venga accolta, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute, a titolo di compensi professionali i seguenti importi:
 - per le procedure dinanzi il Giudice di Pace un importo calcolato in base ai minimi previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ridotti del 20%, oltre IVA e CPA come per legge;
 - per le procedure dinanzi il Tribunale o la Commissione Tributaria Provinciale un importo calcolato in base ai minimi previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ridotti del 25%, oltre IVA e CPA come per legge;
 - per le procedure dinanzi la Corte d'Appello o la Commissione Tributaria

Regionale un importo calcolato in base ai minimi previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 ridotti del 25%, oltre IVA e CPA come per legge.

Art. 8. Rendicontazione degli incassi – Pagamenti

1. In qualsiasi momento gli uffici preposti dell'Ente possono richiedere al Legale notizie circa lo stato delle singole pratiche, facendo sempre riferimento al numero identificativo del credito.
2. A tal proposito, gli uffici provvedono a trasmettere al Legale ogni 30 (trenta) giorni le rendicontazioni relative alle somme incassate.
3. Per i compensi relativi ai servizi prestati, il Legale provvede ad emettere trimestralmente le parcelle, dettagliate nelle singole voci, relative ai corrispettivi dovuti dall'Ente.

Art. 9. Rispetto della privacy

1. Il Legale è tenuto ad utilizzare i dati personali forniti dal Comune e da esso stesso autonomamente reperiti, esclusivamente per lo svolgimento del servizio di supporto al recupero coattivo stabilito nella presente Convenzione.
2. Quanto sopra nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003: a tale scopo il Legale si impegna a che tutti i dati siano trattati per le finalità connesse con il servizio affidatogli, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Legale s'impegna a non divulgare – anche successivamente alla scadenza del presente atto – notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ad impedire che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venuti in possesso in ragione dell'attività prestata.

Art. 10. Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n°131/86 relativo al T.U. sulle imposte di registro, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 11. Foro Competente

Per qualunque controversia inerente il presente contratto le parti dichiarano la competenza del Tribunale di Monza.

Art. 12. Spese Contrattuali

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n°131/86 relativo al T.U. sulle imposte di registro, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 13. Norme di Rinvio

Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto si richiamano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione d'opera.

Art. 14. – Disposizioni finali

Nell'eventualità che fossero emanate disposizioni di legge che dovessero variare in tutto o in parte le procedure richiamate dal disciplinare, le condizioni dovranno essere rivedute in accordo fra le parti, qualora comportino rilevanti ed onerosi adeguamenti procedurali per entrambe le parti.

Art. 15. Allegati

1. Gli Allegati al presente atto da 1 a 2 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Cinisello Balsamo,

IL LEGALE

Avv. _____

IL CAPO AREA

Dott. Stefano Polenghi

Allegati al

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECUPERO COATTIVO DEI TRIBUTI, DEI CREDITI PATRIMONIALI, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DI OGNI ALTRO CREDITO, ANCHE DI NATURA NON TRIBUTARIA, ATTRAVERSO INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. N. 639/1910, OVVERO SECONDO IL TITOLO II DEL D.P.R. N. 602/1973 IN QUANTO COMPATIBILE CON IL PREDETTO R.D. N. 639/1910.

Allegato 1 – Spese di notificazione a mezzo Ufficiali Giudiziari e/o Servizio Postale

Indennità di trasferta Ufficiali Giudiziari per ogni notificazione, oltre spese eventuali per spedizione postale, salvo eventuali aumenti delle relative tariffe stabiliti dagli organi a ciò deputati:

Notificazioni		distanze		Esecuzioni	
normali	urgenti	da km	fino a km	normali	urgenti
€ 1,74	€ 2,61	0	6	€ 3,48	€ 5,22
€ 3,16	€ 4,74	6	12	€ 6,32	€ 9,48
€ 4,36	€ 6,54	13	21	€ 8,72	€ 13,08
€ 5,29	€ 7,94	22	27	€ 10,58	€ 15,87
€ 6,22	€ 9,33	28	33	€ 12,44	€ 18,66
€ 7,15	€ 10,73	34	39	€ 14,30	€ 21,45
€ 8,08	€ 12,12	40	45	€ 16,16	€ 24,24
€ 9,01	€ 13,52	46	51	€ 18,02	€ 27,03
€ 9,94	€ 14,91	52	57	€ 19,88	€ 29,82
€ 10,87	€ 16,31	58	63	€ 21,74	€ 32,61
€ 11,80	€ 17,70	64	69	€ 23,60	€ 35,40
€ 12,73	€ 19,10	70	75	€ 25,46	€ 38,19
€ 13,66	€ 20,49	76	81	€ 27,32	€ 40,98
€ 14,59	€ 21,89	82	87	€ 29,18	€ 43,77
€ 15,52	€ 23,28	88	93	€ 31,04	€ 46,56
€ 16,45	€ 24,68	94	99	€ 32,90	€ 49,35
€ 17,38	€ 26,07	100	105	€ 34,76	€ 52,14

€ 18,31	€ 27,47	106	111	€ 36,62	€ 54,93
€ 19,24	€ 28,86	112	117	€ 38,48	€ 57,72
€ 20,17	€ 30,26	118	123	€ 40,34	€ 60,51
€ 21,10	€ 31,65	124	129	€ 42,20	€ 63,30
€ 22,03	€ 33,05	130	135	€ 44,06	€ 66,09
€ 22,96	€ 34,44	136	141	€ 45,92	€ 68,88
€ 23,89	€ 35,84	142	147	€ 47,78	€ 71,67

Diritti spettanti agli Ufficiali Giudiziari, salvo eventuali aumenti delle relative tariffe stabiliti dagli organi a ciò deputati:

Diritti di notifica	normali	urgenti
Sino a 2 destinatari	€ 2,58	€ 3,87
Da 3 a 6 destinatari	€ 7,75	€ 11,63
Oltre 6 destinatari	€ 12,37	€ 18,59
Diritti per esecuzioni	normali	Urgenti
Sino ad € 516,46	€ 2,58	€ 3,87
Sino ad € 2.582,28	€ 3,62	€ 5,63
Oltre ad € 2.582,28	€ 6,71	€ 10,07

Tariffe notificazioni a mezzo del Servizio Postale, salvo eventuali aumenti delle relative tariffe stabiliti dagli organi a ciò deputati:

Notifica atti Giudiziari A.R.	C.A.D.	C.A.N.
€ 7,20	€ 4,30	€ 3,60

Allegato 2 – Spese esenti per iscrizioni a ruolo delle procedure esecutive

Contributo Unificato Esecuzioni Mobiliari (oltre marca da bollo da € 8,00 per iscrizione a ruolo) salvo eventuali aumenti delle relative tariffe stabiliti dagli organi a ciò deputati:

Sino a € 2.500,00	Oltre € 2.500,00
€ 37,00	€ 121,00